



**Ministero dell'Istruzione**

in persona del Ministro *pro-tempore*

Viale Trastevere, 76/a

00153, Roma

**Ministero per la Pubblica**

**Amministrazione**

**Dipartimento della funzione pubblica**

in persona del Ministro *pro-tempore*

Corso Vittorio Emanuele II, 116

00186, Roma (RM)

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

in persona del Presidente del Consiglio  
*pro-tempore*

Piazza Colonna, 370

00187, Roma (RM)

**ARAN**

Agenzia per la Rappresentanza

Negoziare delle Pubbliche

Amministrazioni, in persona del legale  
rappresentante *pro-tempore*

Via del Corso, 476



00186, ROMA (RM)

**e. p.c.**

**C.I.S.L. Scuola**

in persona del Segretario Generale pro-tempore

via Angelo Bargoni 8,

00153, Roma (RM)

**S.N.A.L.S. - C.O.N.F.S.A.L.**

in persona del Segretario Generale pro-tempore

Viale di Trastevere, 60

00153, Roma (RM)

**FEDERAZIONE GILDA-UNAMS**

in persona del Segretario Generale pro-tempore

Via Aniene, 14

00198, Roma (RM)

**Oggetto: DIFFIDA PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE (ART. 28, L. N. 300/1970) E CONTESTUALE MESSA IN MORA, CON RICHIESTA DI INCONTRO.**

Per: La **FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA** (DA ORA FLC CGIL), (Cod. Fisc: 97339440584), nella persona del Segretario Generale, Francesco Sinopoli, nato a Catanzaro il



31.03.1975 con sede per l'Ufficio in Roma, Via Leopoldo Serra, 31, con l'assistenza degli Avv. Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo e con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 69;

Per: **LA FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA ROMA LAZIO** (c.f. 97356190583) in persona del segretario generale di Roma Lazio Alessandro Tatarella nato a Roma il 18 luglio 1970 cf. TTRLSN70L18H501I con sede per l'Ufficio in Roma via Buonarrotri n. 12, con l'assistenza degli Avv. Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo e con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 69;

Per: la **FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA RUA**, in persona del Segretario Generale Giuseppe Turi (cf. TRUGPP52A18F784Q) con sede in via Marino Laziale, 44, 00179, Roma, rappresenta e difesa dall'Avv. Domenico Naso Ufficio Legale Nazionale;

#### **PREMESSO**

- che la **FLC CGIL E LA UIL SCUOLA RUA** hanno nel proprio statuto, tra le altre, la finalità di assistere e tutelare tutto il personale docente ed ATA della scuola statale che presta servizio sul territorio nazionale nonché di garantire la qualità della scuola pubblica;
- che a tal fine, le suddette OO.SS. hanno diritto, anche ai sensi del CCNL di Istruzione e Ricerca sezione scuola 2019-2021 di disciplinare la mobilità all'interno del medesimo comparto mediante la sottoscrizione di un CCNI;
- che, in data 27.01.2021 codesta Amministrazione ha siglato con la sola CISL Scuola l'ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25;



- che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della Sezione Scuola (artt. 7 e 22);
- che a norma del comma 1 dell'art. 4 del CCNL del 2018 *“Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”*;
- che a norma del comma 3 del medesimo articolo 4 *“Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:*
  - *partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;*
  - *contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.”*
- che a norma del comma 4 del citato art. 4, *“la partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:*
  - *informazione;*
  - *confronto; “omississ”*
- che a norma dei commi, 1, 2 e 3 dell'art. 5 del precitato CCNL/18



- *L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.*
  - *Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.*
  - *L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.*
- *che a norma dell'art. 22, comma n. 2 lett. a del precitato CCNL – comparto scuola- la contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge “a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL”;*
  - *che la FLC CGIL e la UIL Scuola R.U.A., in quanto firmatarie del CCNL hanno diritto ad un'adeguata e tempestiva informazione da parte dell'Amministrazione;*
  - *che le scriventi OO.SS. hanno sempre fortemente contestato la modalità di convocazione da parte dell'Amministrazione chiedendo la riapertura del contratto su tutta la materia, docenti e ATA ed un confronto politico sul tema;*
  - *che le scriventi OO.SS. hanno sempre fortemente contestato le modalità di gestione unilaterale del rinnovo contrattuale da parte dell'Amministrazione, incurante delle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali di Comparto e Confederali, condotta,*



peraltro, che ha generato una situazione di forte conflitto, tanto da sfociare negli scioperi del 10 e 16 dicembre u.s.;

- che ad oggi la richiesta di riapertura delle trattative si fa ancor più pressante in quanto l'Amministrazione ha concluso l'accordo per il rinnovo del CCNI sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 2022 - 2025 in modo del tutto irrituale ed illegittimo, consentendo di addivenire alla sua sottoscrizione con il consenso di una sola sigla sindacale, in violazione dei principi di rappresentatività e raggiungimento del maggior consenso possibile, posto che la sottoscrizione del rinnovo, coinvolge direttamente la vita professionale di oltre un milione di lavoratrici e lavoratori, per un arco temporale significativo che travalica la stessa durata del CCNL, peraltro già scaduto;
- che la sottoscrizione del rinnovo contrattuale con il consenso di una sola sigla sindacale è avvenuta eludendo la fase intermedia della trattativa con tutte le parti sociali, fase, come noto, in cui si definiscono in sede di concertazione i presupposti utili per la conclusione e sottoscrizione di un contratto e, nella specie, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in questione, il cui fine è la regolamentazione delle procedure di mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25;
- che il testo contrattuale di cui sopra parcellizza le posizioni dei singoli e non supera, anzi le accentua, la incomprensibile logica dei "blocchi", introdotta da una politica inconcludente e frammentaria di veti e di vincoli incrociati che - attraverso una miriade di regole, molte delle quali di difficile comprensione, prima ancora che di complicatissima attuazione - pone i presupposti per l'instaurazione di un contenzioso di dimensioni imponenti;



- che con la comunicazione, a firma congiunta, del 21.12.2021 la scrivente O.S. avevano ribadito la precisa intenzione di riaprire il tavolo delle trattative e riprendere l'utile svolgimento delle relazioni sindacali solo dopo un confronto politico, evidenziando, già in tale sede la violazione delle regole negoziali sulla conclusione del contratto, in assenza, peraltro, di un atto di indirizzo all'Aran per il rinnovo del CCNL;
- che le scriventi OO.SS hanno inviato diffide in cui si esponeva quanto sopra riportato, evidenziando, altresì, la lesione e la violazione dei criteri di rappresentatività, in quanto i cinque sestì delle rappresentanze sindacali di comparto sono state escluse dalla trattativa;
- che le suddette OO.SS. non condividono nel merito le scelte effettuate, in via unilaterale e autoritativa, dal Ministero, che ha provveduto senza alcun confronto con le OO.SS. ad adottare soluzioni assolutamente insoddisfacenti per tutti i lavoratori del comparto direttamente coinvolti e che non risolve le problematiche reiteratamente sollevate all'Amministrazione;
- che l'Amministrazione ha completamente ignorato le istanze avanzate volte alla riapertura del tavolo di trattativa sul CCNI della mobilità per tutti i lavoratori del comparto: personale docente, educativo ed ATA, al fine di armonizzare le norme legislative con il contenuto del CCNI;
- che quanto sopra costituisce comportamento antisindacale, avendo l'Amministrazione assunto un comportamento che ha oggettivamente leso gli interessi collettivi di cui le scriventi OO.SS. sono portatrici, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare instaurazione delle trattative sulle stesse, così incidendo sull'esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alle suddette OO.SS. di svolgere il suo ruolo istituzionale,



in spregio agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. *Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726; Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295*);

- che, proprio in ragione di ciò, è evidente che la condotta antisindacale dell'Amministrazione sia perseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 L. 300/1970;
- che in assenza di risposte, per sbloccare la situazione, la UIL Scuola R.U.A. e la FLC CGIL Nazionale hanno chiesto una sede politica, anche al fine di evitare sicuri contenziosi che andrebbero ad appesantire una situazione già di per sé critica.

#### **Tutto ciò premesso**

- la **FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA** (DA ORA FLC CGIL), (Cod. Fisc: 97339440584), nella persona del Segretario Generale, Francesco Sinopoli, nato a Catanzaro il 31.03.1975 con sede per l'Ufficio in Roma, Via Leopoldo Serra, 31, con l'assistenza degli Avv. Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo e con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 69;
- la **FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA ROMA LAZIO** (c.f. 97356190583) in persona del segretario generale di Roma Lazio Alessandro Tatarella nato a Roma il 18 luglio 1970 cf. TTRLSN70L18H501I con sede per l'Ufficio in Roma via Buonarroti n. 12, con l'assistenza degli Avv. Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo e con elezione





di domicilio presso lo studio del secondo in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 69;

- la **FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA R.U.A.**, in persona del Segretario Generale Giuseppe Turi (cf. TRUGPP52A18F784Q) con sede in via Marino Laziale, 44, 00179, Roma, rappresenta e difesa dall'Avv. Domenico Naso Ufficio Legale Nazionale;

### **DIFFIDANO**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, CON SEDE IN ROMA, VIALE TRASTEVERE, N. 76/A, 00153**, ad interrompere la condotta antisindacale posta in essere nei confronti delle scriventi Organizzazioni Sindacali e degli interessi collettivi di cui sono portatrici, per l'effetto, convocare le OO.SS., entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente diffida, al fine di avviare trattative sulla riapertura del CCNI della mobilità per tutti i lavoratori del comparto personale docente, educativo ed ATA, con l'intento di armonizzare le norme legislative ed il contenuto del CCNI,

### **con avviso che**

in caso di mancata convocazione nei termini di cui sopra, perdurando la condotta antisindacale sopra denunciata, le OO.SS. provvederanno a tutelare le ragioni dei propri associati nelle opportune sedi giudiziarie, proponendo, se del caso, apposito ricorso ex art. 28 L. 300/1970 ed ogni altra opportuna azione in ogni sede, preannunciando sin d'ora che, per il principio dell'ultrattività dei contratti, sarà fatto valere in ogni sede, non ultima, quella giurisdizionale, il CCNI sottoscritto per il triennio 18/19- 19/20-20/21, ora scaduto.

Con salvezza di ulteriore azione

Roma,

22 febbraio 2022

FLC CGIL

FLC CGIL ROMA LAZIO



Il Segretario Generale  
Francesco Sinopoli  
*Francesco Sinopoli*  
Avv. Isella Barsanti Mauceri

U.I.L. SCUOLA R.U.A

Il Segretario Generale

Prof. Giuseppe Turi



Il Segretario Generale  
*Alessandro Tatarella*  
Alessandro Tatarella  
Avv. Francesco Americo  
*Francesco Americo*

UFFICIO LEGALE NAZIONALE

Avv. Domenico Naso (Firma digitale)

